



COMUNE DI VITTUONE

Città Metropolitana di Milano

REGOLAMENTO COMUNALE

DI

POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione C.C. n. 39 del 15/11/2022
Pubblicato all'Albo Pretorio in data 24/11/2022

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione del Regolamento	3
Art. 2 - Definizioni	3
TITOLO II - SICUREZZA URBANA	4
Art. 3 - Collaborazione tra Comune e cittadini	4
Art. 4 – Comportamenti vietati	4
Art. 5 – Protezione dei luoghi pubblici	4
Art. 6 – Pericolo di incendi ed esalazioni moleste	5
Art. 7 – Precauzioni per alcune attività a contatto con i luoghi pubblici	5
Art. 8 – Sicurezza e decoro degli edifici ed aree pubbliche o private	6
Art. 9 – Sgombero del ghiaccio e della neve	7
Art. 10 – Cautele per oggetti sospesi, liquidi e polveri	8
Art. 11 – Atti vietati a tutela della sicurezza urbana	8
Art. 12 – Misure a tutela del decoro urbano di particolari luoghi	9
TITOLO III - CONVIVENZA CIVILE, IGIENE, BELLEZZA E RISPETTO DEI BENI, DEGLI SPAZI E DEI LUOGHI PUBBLICI	11
Art. 13 – Convivenza civile, igiene, bellezza e senso civico	11
Art. 14 – Disposizioni riguardanti gli animali	11
Art. 15 – Comportamenti contrari all’igiene e al quieto vivere	12
Art. 16 – Divieto di alloggio o dimora su furgoni e qualunque altro mezzo utilizzato come alloggio o dimora	14
Art. 17 – Divieto di consumo di bevande alcoliche in contenitori di vetro in area pubblica e limitazioni al consumo	14
Art. 18 – Attività vietate nell’uso del suolo pubblico	14
Art. 19 – Attività ludiche nei luoghi pubblici	15
Art. 20 – Tende, luci, insegne, spazi espositivi, vetrine, targhe e monumenti	15
Art. 21 – Disposizioni particolari per la salvaguardia del verde	16
Art. 22 – Attività nei parchi pubblici	16
Art. 23 – Disposizioni sul verde privato	17
TITOLO IV - TRANQUILLITA’ DELLE PERSONE	17
Art. 24 – Pubblica quiete e tranquillità delle persone	17
Art. 25 – Rumori e schiamazzi nei locali pubblici e di ritrovo	17
Art. 26 – Rumori e schiamazzi in sede stradale	19
Art. 27 – Abitazioni private	19

TITOLO V - ATTIVITÀ LAVORATIVE	21
Art. 28 – Promozione della salubrità e del senso civico nell’esercizio dell’attività lavorativa	21
Art. 29 – Negozi e articoli per soli adulti	21
Art. 30 – Obblighi dei titolari degli esercizi commerciali pubblici	21
Art. 31 – Modalità di esposizione di merci e oggetti fuori dai negozi o in sede stradale	22
Art. 32 – Divieto di uso di contrassegni e stemma del Comune	22
Art. 33 – Artisti di strada	22
Art. 34 – Manifestazioni temporanee	23
Art. 35 – Raccolta indumenti o cose usate	23
TITOLO VI – SANZIONI	25
Art. 36 – Sistema sanzionatorio	25
Art. 37 – Reiterazioni delle violazioni	25
Art. 38 – Sanzioni accessorie	25
TITOLO VII - NORME FINALI	27
Art. 39 – Rinvio	27
Art. 40 – Abrogazioni ed entrata in vigore	27

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione del Regolamento

- 1) Il presente Regolamento indica, nel rispetto dei principi costituzionali e della legge, le norme e i comportamenti necessari per la serena e civile convivenza nel Comune di Vittuone, favorendo una permanente vicinanza tra il Comune ed i Cittadini, al fine di garantire la libertà di ciascuno nel rispetto di quella di tutti.

In particolare, il Regolamento stabilisce le disposizioni per evitare danni o pregiudizi alle persone o alle cose, tutelare la tranquillità sociale, garantire la fruibilità e il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni per favorire e promuovere la qualità della vita.

- 2) Il presente Regolamento si applica in tutti gli spazi ed aree pubbliche, nonché nelle aree private ad uso pubblico, salvo diversa disposizione. Per spazio ed area pubblica si intendono le strade, i parchi, le piazze, i canali o ogni altra area destinata ad uso pubblico comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio e luoghi o spazi destinati alla fruizione della comunità.

Art. 2 - Definizioni

Nel presente Regolamento sono presenti riferimenti a comportamenti e azioni per le quali valgono le seguenti definizioni:

- I. **Sicurezza urbana:** il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire altresì attraverso interventi di riqualificazione anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali;
- II. **Convivenza civile:** è definita come osservanza delle norme relative alla vivibilità, all'igiene e al rispetto delle persone, nonché alla tutela e crescita del senso civico di appartenenza ad una comunità che aspira a vivere serenamente in un ambiente sano. Essa è garantita da tutti i comportamenti e le situazioni che danno vita all'armonia della comunità e al rispetto reciproco tra i suoi componenti.

Ciò comporta non solo la cura ed il rispetto del territorio urbano, ma anche l'impegno dei cittadini a garantire una corretta e civile convivenza durante lo svolgimento delle proprie attività.
- III. **Codice ambiente:** il D.L. 3 aprile 2006 n. 152 che costituisce il riferimento normativo in materia ambientale per la tutela del territorio.

TITOLO II - SICUREZZA URBANA

Art. 3 - Collaborazione tra Comune e cittadini

- 1) Il Comune valorizza attraverso ogni suo Organo e Ufficio la collaborazione con i cittadini, per far sì che vengano affrontate e, ove possibile, risolte le situazioni di disagio sociale o le azioni che possano disturbare la convivenza e la sicurezza urbana.
- 2) Al servizio di Polizia Urbana sovrintende il Sindaco e tutti i controlli in materia vengono svolti dalla Polizia Municipale nonché dagli Ufficiali e dagli Agenti di Polizia Giudiziaria, di cui al Codice di Procedura Penale, nell'ambito dei rispettivi compiti nonché delle specifiche mansioni.
- 3) Gli appartenenti alla Polizia Municipale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti, nei locali pubblici ed, in generale, dovunque venga svolta un'attività sottoposta alla vigilanza comunale, con l'obbligo di notificare la competente Autorità Giudiziaria in caso d'accertamento di fatti costituenti reato ovvero d'accertare ogni violazione amministrativa.

Art. 4 – Comportamenti vietati

- 1) Per garantire la sicurezza urbana è vietato:
 - a) mettere a repentaglio l'incolumità delle persone, lo svolgimento delle loro attività o la loro libera e tranquilla circolazione;
 - b) intralciare o mettere in pericolo, in qualsiasi modo, la libera e sicura circolazione di persone con ridotta mobilità, occupando abusivamente gli spazi destinati ai cittadini disabili, le rampe e gli scivoli per le carrozzine, i corrimani delle gradinate o i percorsi per i non vedenti;
 - c) effettuare accensioni pericolose ed esplodere petardi in luoghi pubblici o privati non adibiti allo scopo o non autorizzati.
- 2) Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1) lettere a) e b) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 35 a Euro 350 e l'obbligo di cessazione dell'attività.
- 3) Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1) lettera c) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50 a Euro 500 e l'obbligo di cessazione dell'attività.

Art. 5 – Protezione dei luoghi pubblici

- 1) È fatto divieto di imbrattare i luoghi pubblici o di diminuirne la funzionalità, di arrecare danno alle strade ed alle aree comuni, agli edifici, ai ponti, alle attrezzature, agli arredi o veicoli pubblici, ai monumenti e qualsiasi altro luogo o spazio destinato alla fruizione della comunità.
- 2) È altresì vietato:

- a) salire sui monumenti e scavalcare le recinzioni di protezione degli stessi;
 - b) entrare, anche solo parzialmente nelle fontane, nonché gettare o immergervi oggetti;
 - c) posizionare, appoggiare o legare biciclette e moto alle barriere di protezione dei monumenti;
 - d) abbandonare materiale accanto ai cassonetti dei rifiuti.
- 3) La sosta di biciclette e moto è sempre consentita nelle apposite rastrelliere, nei luoghi specificamente adibiti a depositi di bici e in tutte le aree urbane dove il mezzo non arrechi intralcio al transito di altri veicoli, né al passaggio dei pedoni né, in particolare, delle persone con mobilità ridotta. Sui marciapiedi di larghezza inferiore a metri 1,50 è vietata la sosta dei velocipedi.
- 4) Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 35 a Euro 350 e l'obbligo di cessazione dell'attività e di rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 6 – Pericolo di incendi ed esalazioni moleste

- 1) Fatte salve le disposizioni vigenti in materia, è vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi, infiammabili e combustibili per la vendita al dettaglio, nonché depositi di gas di petrolio liquefatti, senza specifica autorizzazione.
Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili anche il legname in opera, fieno, paglia, carta, cartone, canapa, lino, sparto, juta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche e plastiche.
- 2) Negli edifici adibiti ad abitazione sarà possibile detenere combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per l'uso domestico, a condizione che tutti i locali di stoccaggio abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco. È vietato appoggiare i combustibili alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.
- 3) Su tutto il territorio urbano è vietato bruciare foglie, sterpaglie e qualsiasi altro materiale o sostanza.
- 4) È vietato compiere atti che possano costituire pericolo di incendio, anche all'interno di edifici o aree private.
- 5) È fatto inoltre divieto a chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività lavorativa o di altro genere, produrre esalazioni moleste verso luoghi pubblici o privati. Si definiscono molesti i fumi, odori o rumori che affliggono il sistema percettivo-sensoriale, quando sono superiori, considerando anche il luogo di immissione, alla normale tollerabilità o lesivi per la salute di chi li subisce.
- 6) Chiunque violi le disposizioni di cui ai commi 3 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50 a Euro 500 e l'obbligo di cessazione dell'attività e di rimessa in pristino dei luoghi.
- 7) Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1, 2 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100 a Euro 500 e l'obbligo di cessazione dell'attività.

Art. 7 – Precauzioni per alcune attività a contatto con i luoghi pubblici

- 1) La vernice fresca, qualora possa venire a contatto con i passanti sulla pubblica via, dovrà essere adeguatamente segnalata con cartelli o protetta in modo da non recare danno ad alcuno.
- 2) Gli oggetti acuminati o potenzialmente pericolosi per la loro forma, così come ogni manufatto o attrezzatura esposti al pubblico, con la sola eccezione di parti di monumenti e edifici storici e loro pertinenze, dovranno essere collocati o protetti in modo tale da non costituire pericolo per la collettività.
- 3) È proibito eseguire, sulle soglie delle abitazioni e dei fondi, nonché sui davanzali delle finestre, o su terrazze e balconi, lavori o altre opere che in qualsiasi modo rechino molestia o mettano in pericolo la pubblica incolumità.
- 4) Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50 a Euro 500.

Art. 8 – Sicurezza e decoro degli edifici ed aree pubbliche o private

- 1) Ferme restando le disposizioni del Regolamento edilizio comunale, è obbligatorio mantenere ogni edificio, pubblico o privato – con le relative pertinenze – in buono stato di manutenzione e pulizia, in ogni sua parte, in modo da prevenire pericoli, crolli o allagamenti e disagi dovuti a condizioni di precarietà igienico sanitaria.
- 2) Gli edifici devono essere mantenuti in sicurezza sotto il profilo delle condizioni igieniche, della prevenzione di incendi e della stabilità degli immobili.
- 3) L'installazione di macchinari a motore per uso lavorativo deve essere fatta a regola d'arte e nel rispetto della normativa vigente, anche al fine di non produrre vibrazioni o rumori oltre la normale tollerabilità per i vicini.
- 4) A tutela della sicurezza e dell'incolumità personale, è vietato dimorare in locali adibiti ad attività lavorative, caratterizzati dalla presenza di attrezzature e macchinari. In caso di violazione o di inadeguate misure di separazione dall'abitazione, il Comune potrà procedere sia al sequestro di tali attrezzature e macchinari sia, tramite specifica ordinanza, alla disposizione di sgombero dei locali o di parte degli stessi. Il medesimo procedimento è previsto per i locali abusivamente adibiti a dimora, non essendo destinati a tale uso, o abitati da un numero eccessivo di persone, tale da pregiudicarne la sicurezza o l'igiene.
- 5) Gli edifici e le aree inutilizzati devono essere comunque mantenuti in sicurezza ed in buono stato. I proprietari hanno inoltre l'obbligo di attuare tutti gli accorgimenti possibili per evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso, ed hanno l'obbligo di provvedere allo smaltimento dei rifiuti eventualmente presenti al loro interno. In caso di accertata inottemperanza, i proprietari medesimi devono provvedere tempestivamente, e comunque entro il termine di 30 giorni dalla notifica del verbale da parte della Polizia Locale o dell'eventuale diffida. In caso di inadempienza, il Comune potrà procedere d'ufficio, senza obbligo di preavviso e con totale addebito al proprietario dell'immobile, delle spese sostenute.
- 6) Per favorire eventuali interventi di sicurezza o di emergenza e per creare una banca dati utile per gli interventi di protezione civile, gli amministratori dei condomini, oltre ad apporre la prevista targa di riconoscimento sugli immobili da loro amministrati, devono comunicare alla Polizia Locale il proprio nominativo, l'indirizzo e il proprio recapito.
- 7) Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento comunale edilizio e dall'art. 677 del C.P., i proprietari hanno l'onere di mantenere in stato di efficienza/condizioni di sicurezza e decoro le facciate degli edifici nonché porte, inferriate, serrande, infissi, grondaie, tende, elementi aggettanti e recinzioni di aree o immobili che si affaccino su pubblica via o siano da essa

visibili. Gli immobili devono essere mantenuti altresì ben chiusi evitando l'accesso ad estranei.

Nel caso di negozi sfitti con vetrine, l'obbligo di mantenimento dello stato di decoro riguarda anche la parte visibile interna se non è stato provveduto ad un adeguato e decoroso oscuramento delle vetrate;

- 8) I proprietari e i locatari degli edifici e dei terreni sono tenuti a provvedere:
 - a) Alla pulizia e spurgo delle fosse biologiche, latrine, pozzi neri ecc.
 - b) Alla pulizia e manutenzione delle aree dei cortili e dei giardini
 - c) Alla pulizia e conservazione del decoro di ogni parte pertinenziale degli immobili
 - d) Al mantenimento in efficienza dello scolo delle acque piovane
- 9) I proprietari, i locatari o amministratori di edifici a qualunque uso destinati, devono mantenere gli spazi sottostanti gli edifici stessi, sulla pubblica via, costantemente pulite dal deposito di guano di piccione determinato dalla presenza degli stessi sugli edifici e le relative aree pertinenziali, adottando tutti gli accorgimenti necessari volti ad impedire la penetrazione, la nidificazione e lo stazionamento dei piccioni stessi.

Qualora gli edifici siano utilizzati dai piccioni per lo stazionamento o la nidificazione, dovranno essere effettuate schermature con adeguate reti a maglie sottili o con ogni altro mezzo idoneo oltre che, ove possibile, installati dissuasori sui punti di posa (cornicioni, terrazzi, pensiline, davanzali, ecc.) onde impedirne lo stazionamento;
- 10) È fatto obbligo ai proprietari o amministratori di stabili a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo possa derivare dallo stabile stesso per la pubblica incolumità e qualora il pericolo consista nella caduta di elementi dell'edificio dall'alto su area pubblica o aperta all'uso pubblico i suddetti soggetti devono provvedere prontamente al transennamento dell'area sottostante, previo ottenimento delle necessarie concessioni/autorizzazioni comunali. Nei casi in cui, data l'urgenza ed il pericolo imminente per la pubblica incolumità, nelle more dell'autorizzazione, gli interessati procedono alla sua esecuzione previa comunicazione, anche telefonica formalizzata con successiva nota scritta entro 24 ore;
- 11) In caso di manutenzione degli stabili dovranno essere adottati sistemi idonei a prevenire la caduta sui passanti di calcinacci, liquidi o la diffusione di polveri;
- 12) I proprietari, locatari o concessionari sono responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
- 13) I proprietari sono responsabili della conservazione e pulizia delle parti degli edifici sulla pubblica strada o su portici di pubblico passaggio ed in genere in tutti i luoghi di ragione privata aperti all'uso pubblico; spetta loro, la rimozione di graffiti, imbrattamenti, danneggiamenti e manifesti e volantini abusivi. Per ragioni di opportunità, l'Amministrazione Comunale può provvedere alla immediata eliminazione degli elementi deturpanti, qualora necessario addebitando le spese ai privati interessati.
- 14) Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50 a Euro 500
È sempre prevista la sanzione accessoria della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 9 – Sgombero del ghiaccio e della neve

- 1) I proprietari o gli amministratori o i conduttori degli immobili a qualunque scopo destinati hanno l'obbligo, durante o a seguito di nevicata, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i

tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo al fine di tutelare la incolumità delle persone.

- 2) I proprietari o gli amministratori o i conduttori degli immobili devono tempestivamente abbattere i ghiaccioli formati su gronde, balconi, terrazzi o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o ghiaccio aggettanti, per scivolamento (oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi o altre sporgenze), su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.
- 3) Ai proprietari di piante, i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è fatto obbligo di provvedere all'asportazione della neve ivi depositata.
- 4) La neve eventualmente e volontariamente spazzata dai proprietari innanzi i propri immobili, deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato accumularla a ridosso dei cassonetti di raccolta rifiuti; la neve ammassata non può essere successivamente sparsa sulla strada.
- 5) La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50 a Euro 500.

È sempre prevista la sanzione accessoria della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 10 – Cautele per oggetti sospesi, liquidi e polveri

- 1) È obbligatorio fissare adeguatamente, con tutte le dovute cautele, infissi, vasi e ogni altro oggetto sospeso su aree pubbliche o private, per garantire la sicurezza di tutte le persone.
- 2) Sulla pubblica via è inoltre vietato sbattere tappeti, tovaglie e lasciar cadere liquidi od oggetti che possano causare stillicidio e l'emissione di polveri, generando incomodo, pericoli o danni ai vicini ed ai passanti.
- 3) Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25 a Euro 250.

È sempre prevista la sanzione accessoria della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 11 – Atti vietati a tutela della sicurezza urbana

- 1) I seguenti comportamenti, stante la necessità di tutelare i beni e gli interessi pubblici, sono vietati:
 - a) consumare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione all'interno delle aree verdi cittadine ed in tutti i luoghi pubblici o di uso pubblico, con esclusione delle pertinenze annesse a pubblici esercizi di somministrazione autorizzati, nonché nelle aree appositamente attrezzate;
 - b) imbrattare o danneggiare monumenti, muri, recinzioni e facciate di edifici pubblici e privati;
 - c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di arredi e attrezzature pubbliche quando tale comportamento è finalizzato al bivaccamento e favorisce situazioni di degrado (panchine, fontane, giochi, segnaletica stradale, cartelli d'indicazione, altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità, vasche d'acqua, servizi igienici);
 - d) vendere a minori di anni 18 bombolette di vernice spray;

- e) detenere o utilizzare, in occasione dei festeggiamenti carnevaleschi o manifestazioni, bombolette spray contenenti sostanze schiumogene e detenere o utilizzare, senza giustificato motivo, farina uova e altro materiale che possa arrecare nocumento a terzi o imbrattamento;
 - f) utilizzare apparecchi di diffusione sonora idonei a creare potenziale disturbo, se non preventivamente autorizzati;
 - g) l'assembramento di persone nei luoghi di pubblico passaggio, tale da costituire motivo di ingombro, intralcio e disturbo al transito pedonale e/o veicolare o alla quiete pubblica;
 - h) l'occupazione di suolo pubblico, ancorché autorizzato, con manufatti o altro che costituiscano alterazione al decoro urbano in genere o pregiudizio al valore storico-architettonico e paesistico del contesto in cui si inseriscono o, comunque, svolta in maniera tale da impedirne la libera fruibilità;
 - i) i comportamenti in genere che determinano un utilizzo improprio delle aree pubbliche o di uso pubblico o di grave turbativa al libero utilizzo o accesso degli spazi, in quanto non conformi alla destinazione specifica degli stessi, anche in riferimento alla necessità di preservare le condizioni igienico-sanitarie, di decoro di fruibilità degli ambienti o tali da creare offesa alla pubblica decenza o molestia, quali:
 - i. il bivaccamento che causi intralcio o degrado riguardo al contesto in cui si svolge, in particolare in giardini pubblici, aree verdi, spazi pubblici a gestione convenzionata ove non sono predisposte strutture realizzate atte allo scopo, nei pressi di luoghi di culto o con valenza d'interesse storico-architettonico;
 - ii. gli assembramenti organizzati o meno in luogo pubblico o privato tali da comportare molestia o disturbo;
 - iii. condurre nelle aree pedonali, sotto i portici e nelle gallerie aperte al pubblico transito pedonale, veicoli a motore;
 - iv. far uso di pattini o tavole o qualsiasi altro mezzo che possa creare nocumento o pericolo per i pedoni.
 - j) utilizzare qualsiasi mezzo o indumento atto ad impedire il riconoscimento delle persone che accedono alle strutture comunali. Viene fatta salva l'applicabilità di quanto contenuto nell'art. 5 della L. n. 152/1975, già norma generale valida sull'intero territorio nazionale, in esito agli accertamenti degli operatori di polizia che interverranno in sede di controllo.
- 2) Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50 a Euro 500.

È sempre prevista la sanzione accessoria della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 12 – Misure a tutela del decoro urbano di particolari luoghi

- 1) Al fine dell'applicazione dei divieti previsti dal D.L. n. 14/2017 convertito con legge n. 48 del 18 aprile 2017, così come modificato dall'art. 21, comma 1, del D.L. 4 ottobre 2018 n. 113 convertito in legge 1 dicembre 2018 n. 132, a tutela del decoro urbano e della libera accessibilità ad aree ed infrastrutture comunali, si individuano le seguenti aree urbane:
- 1) Centro storico della città
 - 2) Stazione ferroviaria e fermate degli autobus
 - 3) Parchi, giardini pubblici ed aree verdi del territorio comunale

- 4) Aree di interesse naturalistico al di fuori del centro abitato (fontanili)
- 5) Presidi sanitari
- 6) Aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli
- 7) Parcheggi pubblici pertinenziali alle aree sopra individuate.

Chiunque ponga in essere condotte che impediscano la libera accessibilità o fruizione delle citate aree, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per le condotte eventualmente accertate, è soggetto alle sanzioni amministrative ed alla misura dell'allontanamento secondo le modalità e procedure previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza urbana.

TITOLO III - CONVIVENZA CIVILE, IGIENE, BELLEZZA E RISPETTO DEI BENI, DEGLI SPAZI E DEI LUOGHI PUBBLICI

Art. 13 – Convivenza civile, igiene, bellezza e senso civico

- 1) Il Comune promuove la convivenza civile attraverso l'attività di prevenzione e controllo del territorio, al fine di tutelare, mantenere e migliorare le condizioni igieniche e dell'ambiente, l'efficacia e l'efficienza dei servizi, la bellezza della città per garantire, ad ogni cittadino, eguali condizioni di vita.
 - 2) Ferme restando le norme vigenti, nonché le funzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è vietato a chiunque, nei luoghi pubblici, turbare con il proprio comportamento l'ordinata convivenza civile, nonché provocare situazioni di oggettivo disagio.
 - 3) È vietato a tutti i cittadini pregiudicare in qualsiasi modo l'igiene della propria o altrui abitazione, nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o privato.
 - 4) Su suolo pubblico è vietato abbandonare o depositare qualsiasi tipo di rifiuto pericoloso, inquinante o conferibile presso l'ecocentro.
 - 5) È altresì vietato gettare o disperdere rifiuti di piccolo volume, quali carte, bottiglie, lattine, involucri, mozziconi di sigarette e qualsiasi altro oggetto.
 - 6) Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 4) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Euro 350.
 - 7) Chiunque violi le disposizioni ai restanti commi del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 35 a Euro 350.
- È sempre prevista la sanzione accessoria della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 14 – Disposizioni riguardanti gli animali

- 1) In tutti i luoghi pubblici, aperti al pubblico o comunque di pubblico passaggio, fatta eccezione per le zone destinate a fiere per animali, è vietato foraggiare, tosare, ferrare, strigliare e lavare animali.
- 2) È vietato introdurre cani o animali da compagnia in aree opportunamente realizzate per il gioco dei bambini;
- 3) È vietato distribuire cibo a volatili ed altri animali, derogando a tale divieto unicamente per i punti di alimentazione eventualmente autorizzati e controllati dalle Autorità competenti;
- 4) È vietato lasciar vagare entro l'abitato qualsiasi specie di animali da cortile e da stalla, come pure tenere nei luoghi pubblici od aperti al pubblico, nelle terrazze, nei balconi e nei cortili gli animali di cui sopra, con o senza gabbia. Eventuali deroghe potranno essere concesse, limitatamente alle frazioni ovvero ai borghi prevalentemente rurali.
- 5) Il transito di gruppi di animali potrà essere effettuato sulle strade sotto adeguata sorveglianza e previa autorizzazione, con le modalità indicate nell'autorizzazione stessa.
- 6) Nelle aree comunali e nei giardini pubblici ove sia installata apposita segnaletica, è vietato introdurre cani, ancorché al guinzaglio.

- 7) Su tutto il territorio comunale, i proprietari di cani sono tenuti a pulire il suolo pubblico dagli escrementi dei loro animali, utilizzando apposite palette o contenitori e gettando i rifiuti negli appositi cestini.
- 8) Sul suolo pubblico o aperto al pubblico i conduttori di cani dovranno avere con sé, ed esibirlo a richiesta degli organi di polizia, un numero adeguato di palette o contenitori che consentano la raccolta delle deiezioni eventualmente emesse dai loro animali. Dichiarare agli organi di controllo di non esserne in possesso perché appena utilizzati costituisce comunque violazione al presente comma.
- 9) Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50 a Euro 500.
È sempre prevista la sanzione accessoria della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 15 – Comportamenti contrari all'igiene e al quieto vivere

- 1) Nei luoghi pubblici, aperti e frequentati dalla cittadinanza o destinati alla fruizione collettiva sono vietati i comportamenti seguenti:
 - a) soddisfare le proprie esigenze fisiologiche;
 - b) esercitare nei luoghi pubblici attività di meretricio. Il divieto deve essere inteso come comprensivo di tutti quei comportamenti finalizzati alla prestazione sessuale posti in essere da soggetti che, per il loro abbigliamento, atteggiamento o modalità di approccio evidenzino inequivocabilmente l'attività di meretricio. Contestualmente è fatto divieto ai conducenti dei veicoli di effettuare fermate, accostarsi, eseguire manovre pericolose, al fine di richiedere informazioni, contrattare o concordare prestazioni sessuali con soggetti che esercitano tale attività;
 - c) campeggiare in tende, caravan, autocaravan, camper, veicoli di qualsiasi natura, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici o comunque o l'impiego con stazionamento in tende o gazebo fuori dalle aree eventualmente attrezzate, salvo in particolari occasioni di manifestazioni autorizzate dal Comune. Al fine di tutelare l'ordine, l'igiene e la sicurezza delle persone nonché dei luoghi o per ragioni di opportunità, all'atto della contestazione i trasgressori saranno tenuti a cessare il comportamento vietato, i mezzi o le dimore potranno essere rimossi secondo le normative di legge vigenti, addebitando le spese ai responsabili dell'illecito, comprese anche quelle relative al ripristino dei luoghi;
 - d) sdraiarsi sui gradini dei monumenti, delle chiese e dei luoghi di culto e destinati alla memoria dei defunti, vietato bivaccare, mangiare, bere o dormire in forma indecente sul suolo pubblico, nonché occupare indebitamente con apparecchiature ingombranti spazi e luoghi pubblici, ad eccezione delle manifestazioni pubbliche autorizzate;
 - e) intralciare o mettere a rischio il flusso pedonale o veicolare, avvicinarsi ai veicoli in circolazione, nonché causare disturbo. Tali comportamenti sono vietati anche se finalizzati a chiedere la questua, vendere merci o offrire servizi quali la pulizia di vetri, fari o altre parti di veicoli;
 - f) fumare nel perimetro delle aree gioco per bambini;
 - g) esibire, durante la pratica dell'accattonaggio, bambini in tenera età, cuccioli, animali sofferenti per le condizioni ambientali in cui sono esposti, o comunque animali detenuti in maniera da suscitare l'altrui pietà; se rinvenuti in simili circostanze, gli animali potranno essere sequestrati dagli organi di Polizia;
 - h) assumere sostanze stupefacenti o psicotrope. È altresì vietato compiere evidenti atti preparatori volti all'assunzione di sostanze stupefacenti. Rimangono escluse dal divieto eventuali assunzioni derivanti da prescrizione medica

- i) lavare veicoli o ripararli;
 - j) imbrattare, spostare o rendere inservibili i contenitori per la raccolta di specifici tipi di rifiuti e qualsiasi altro elemento di arredo urbano;
 - k) ammassare oggetti di qualsiasi natura nei pressi di edifici pubblici o privati;
 - l) utilizzare griglie per cucinare ad esclusione delle aree destinate a tale scopo con apposito provvedimento reso pubblico mediante segnaletica;
 - m) praticare giochi che possano creare intralcio alla circolazione, arrecare danno o molestia a persone, cose o animali, o imbrattare immobili e cose. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere (inchiostro simpatico, farina, schiume e similari);
 - n) ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio comunale, di effettuare lo scarico fuori dalle aree a ciò destinate;
 - o) lo scarico di acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private nelle caditoie poste nelle aree pubbliche;
 - p) gettare nelle fontane e vasche pubbliche rifiuti di qualsiasi genere o utilizzare l'acqua delle fontane e fontanelle e pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto. È vietato lavare indumenti e simili, nonché introdurre, per qualsiasi motivo, animali;
 - q) limitare e impedire l'accesso alle abitazioni, alle vetrine degli esercizi e a qualsiasi altro edificio, arrecando intralcio o disturbo, sdraiandosi o bivaccando anche sui marciapiedi e sotto i portici;
 - r) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime strutture in modo difforme da quello stabilito;
 - s) accendere fuochi, gettare oggetti accesi e sparare petardi o altri simili apparecchi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;
 - t) collocare, affiggere o appendere alcunché su pali, arredi, inferriate o altri beni pubblici senza preventiva autorizzazione;
 - u) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, alberi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o anche privati posti con libero accesso da suolo pubblico, nonché legarsi o incatenarsi agli stessi;
 - v) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature, gli arredi o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi di manutenzione eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito, da soggetti a tale scopo autorizzati;
 - w) gettare opuscoli, foglietti, volantini e analoghi oggetti, nonché apporre volantini sui parabrezza delle auto in sosta.
- 2) Nell'ambito della raccolta porta a porta dei rifiuti (carta, plastica, vetro, compostabile, pannolini, verde e resto secco) mastelle e sacchi devono essere posizionati davanti alle proprie abitazioni in corrispondenza del proprio civico o passo carrabile, in appositi spazi dedicati o, in assenza di queste possibilità, in spazi concordati con l'operatore o col Comune
 - 3) Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50 a Euro 500.
 - 4) Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 35 a Euro 350.

È sempre prevista la sanzione accessoria della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 16 – Divieto di alloggio o dimora su furgoni e qualunque altro mezzo utilizzato come alloggio o dimora

- 1) Per esigenze di igiene e decoro è vietato alloggiare e/o dimorare in maniera stabile su veicoli parcheggiati sulla pubblica via.
- 2) Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da Euro 25 a Euro 250 e l'obbligo di cessazione dell'attività.

Art. 17 – Divieto di consumo di bevande in contenitori di vetro in area pubblica e limitazioni al consumo

- 1) Nei luoghi pubblici, aperti alla cittadinanza o destinati alla fruizione collettiva, è vietato consumare bevande in contenitori di vetro.
- 2) Nelle aree sopra indicate che non siano pertinenze di pubblici esercizi, è altresì vietato l'utilizzo dei citati contenitori anche se questi vengono impiegati per travasare il loro contenuto in bicchieri in carta o plastica per il consumo delle citate bevande.
- 3) Fermo il disposto della L. 125/2001 è vietata l'organizzazione di gare di consumo di alcolici negli spazi ed esercizi pubblici e nei circoli privati.
- 4) Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 35 a Euro 350 e l'obbligo di cessazione dell'attività.

Art. 18 – Attività vietate nell'uso del suolo pubblico

- 1) Ogni occupazione del suolo e di aree pubbliche o di fruizione collettiva deve essere autorizzata dal Comune, fatte salve le disposizioni sancite dalle disposizioni di legge di ordine e grado superiore.
- 2) È proibita, sul suolo pubblico nonché negli spazi destinati alla collettività, ogni attività che possa deteriorarne o diminuirne la fruizione e l'integrità, nonché recare disagio o pericolo alle persone. Sono vietati, ad esempio, i seguenti comportamenti (fatti salvi quelli espressamente autorizzati dal Comune):
 - a) l'esercizio di qualsiasi attività, professionale o amatoriale, che consista nel riparare o testare veicoli, riparare o fabbricare mobili, tagliare legna o compiere altre azioni simili;
 - b) la pulizia di utensili, attrezzi, o altri oggetti;
 - c) il lavaggio dei veicoli
 - d) il lavaggio di soglie, marciapiedi, finestre, spazi espositivi e vetrine delle attività lavorative, quando la temperatura è pari o inferiore a 0° (zero gradi centigradi).
- 3) Le soste di carovane di nomadi sul suolo pubblico sono tassativamente vietate in tutto il territorio comunale. La Polizia locale e le altre Forze dell'Ordine sono autorizzate a fare uso di tutti gli strumenti consentiti dalla legge a disposizione per allontanare le carovane in sosta sul suolo pubblico comunale.
Nel caso di sosta su aree private, quando sono prive di servizi di prima necessità, sono consentite soltanto per un periodo non superiore alle 24 ore. Dopo tale termine si procede allo sgombero.

- 4) La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50 a Euro 500 e l'obbligo della cessazione dell'attività e l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 19 – Attività ludiche nei luoghi pubblici

- 1) Nelle aree e spazi pubblici, non appositamente adibiti a tale scopo, sono vietate attività ludiche che per la loro tipologia possano alterare lo stato e la libera fruizione dei luoghi. Sono esclusi da tale divieto i giochi effettuati dai bambini, accompagnati dai genitori o da coloro che su di essi esercitino la vigilanza e che siano oggettivamente inoffensivi e idonei a produrre danni a persone e cose.
- 2) Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 35 a Euro 350 e l'obbligo di cessazione dell'attività.

Art. 20 – Tende, luci, insegne, spazi espositivi, vetrine, targhe e monumenti

- 1) Salvo quanto previsto dal Regolamento Edilizio, le tende solari dei piani terreni dovranno avere una sporgenza massima pari a quella del marciapiede su cui insistono diminuita di cm 50. L'altezza dal piano di marciapiede non potrà essere inferiore a cm. 220.
L'esposizione di tende sporgenti è vietata sugli immobili siti ai piani terreni di tutte le vie e le piazze sprovviste di idoneo marciapiede, salvo sussistano condizioni di sicurezza tali da consentire detta installazione, previo parere del competente Ufficio Tecnico Comunale. La sporgenza delle tende solari dei piani superiori, così come per gli altri infissi simili, non dovrà oltrepassare i cm. 50.
Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e nei portici, sarà caso per caso stabilito, dal competente ufficio comunale, se ed a quali condizioni possa essere accordato il relativo permesso. In tali ultimi luoghi come pure in ogni edificio che abbia interesse d'arte, è vietato collocare tende sporgenti di qualsiasi specie.
Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, la segnaletica stradale, le bacheche delle affissioni pubbliche e ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se di interesse artistico.
- 2) L'installazione di vetrine, di insegne, di cartelloni pubblicitari ed oggetti simili sul suolo pubblico è sempre subordinata al rilascio di autorizzazione che tenga conto delle norme del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione nonché delle disposizioni del Regolamento Edilizio.
In caso di riparazioni ovvero modificazioni del piano stradale che richiedessero la rimozione di vetrine, mostre od altro oggetto occupante il suolo pubblico, è fatto obbligo ai titolari dell'autorizzazione di provvedere alla rimozione e alla ricollocazione, a proprie spese, con tutte le eventuali modificazioni richieste dalle nuove condizioni del piano stradale.
- 3) È vietato lasciare in stato di fatiscenza o sporcizia saracinesche e vetrine di negozi non utilizzati, fari, luci, lanterne, targhe, bacheche, bandiere e simili, che dovranno essere puliti e mantenuti in buono stato di conservazione. In caso di inosservanza del presente obbligo, è prevista la decadenza delle relative autorizzazioni.
- 4) Ogni monumento, tabernacolo, targa o lapide commemorativa deve essere esplicitamente autorizzato dal Comune.
- 5) Le vetrine degli esercizi di vicinato, degli esercizi artigiani e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande devono essere mantenute in buono stato e devono essere esteticamente decorose al fine di preservare la tradizione e le caratteristiche del luogo.

In particolare, è vietato l'utilizzo e l'installazione di insegne, arredi, attrezzature o infissi che siano sporchi e/o fatiscenti e che non permettano la corretta esposizione delle merci.

- 6) Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50 a Euro 500.

Art. 21 – Disposizioni particolari per la salvaguardia del verde

- 1) Per garantire la tutela di parchi, giardini e aree verdi pubbliche, sono vietati i comportamenti, che possano compromettere l'habitat naturale e la piena fruizione degli spazi destinati alla collettività. In particolare, è vietato:
 - a) cogliere i fiori, strappare le fronde e arrecare in qualsiasi modo danno alle piante, alle siepi, alle recinzioni, alle panchine, ai lampioni, alle fontane, alle vasche e a qualsiasi altro oggetto che vi sia collocato, ad uso pubblico o come ornamento;
 - b) entrare nelle aiuole e nelle aree verdi recintate;
 - c) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente presente, sia essa stanziale o migrante;
 - d) parcheggiare i veicoli sul verde pubblico;
 - e) salire o comunque usare le attrezzature e i giochi rivolti ai bambini in modo non corretto, o da parte di persone di età differente a quella alla quale le attrezzature ed i giochi stessi sono destinati.
- 2) Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 35 a Euro 350 e l'obbligo di cessazione dell'attività.

Art. 22 – Attività nei parchi pubblici

- 1) Nei parchi pubblici aperti, può essere autorizzata – per gli esercenti in possesso dei requisiti previsti dalla legge – l'attività di noleggio di biciclette, ciclo-carrozzelle o altri veicoli a pedali o giochi simili.
- 2) Ai conducenti dei veicoli in questione è fatto obbligo di osservare le norme in materia di circolazione ed è vietato, per tutelare la propria e altrui incolumità, gareggiare in velocità.
- 3) Agli esercenti o titolari delle attività di noleggio spetta l'obbligo di vigilare sul corretto utilizzo dei veicoli e degli animali adibiti al traino del mezzo. nonché di assicurare la pulizia dei luoghi di stazionamento dei mezzi e dei percorsi fruiti.
- 4) Nei luoghi di stazionamento dei veicoli è obbligatoria l'esposizione delle tariffe praticate per il noleggio, mentre è consentito collocare strutture solo se possono essere agevolmente rimosse, o ricoverate in luoghi appositi, al termine dell'attività giornaliera.
- 5) Può inoltre essere concessa, agli esercenti in possesso dei necessari requisiti, l'installazione di giostre o attrazioni simili rivolte ai bambini e/o adolescenti, previa concessione della necessaria autorizzazione comunale.
- 6) Il Comune ha facoltà di sospendere, anche temporaneamente, le attività di cui al presente articolo, o di modificare il luogo di stazionamento, in relazione a particolari esigenze di interesse generale o a situazioni eccezionali.

- 7) Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma Euro 35 a Euro 350.

Art. 23 – Disposizioni sul verde privato

- 1) I proprietari, gli affittuari e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenerli in adeguate condizioni di decoro e pulizia, nonché liberi da animali infestanti.
Al fine di garantire il deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e la percorribilità delle strade, devono mantenere in efficienza le condotte di cemento sottostanti i passi privati, le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche.
- 2) I medesimi hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione degli alberi i cui rami o siepi si protendono sulla sede stradale. Quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi deve essere evitata ogni situazione di disagio, intralcio o di pericolo per i veicoli e per i pedoni.
- 3) I medesimi devono mantenere in condizioni decorose le aree verdi confinanti con luoghi pubblici e privati.
- 4) I medesimi hanno l'obbligo di rimuovere e smaltire le sterpaglie e i relativi residui delle potature, anche se abbandonati da terzi.
- 5) I medesimi sono inoltre tenuti a evitare ogni rischio che i rispettivi terreni siano potenzialmente causa di incendio o deposito di rifiuti
- 6) Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 35 a Euro 350 e l'obbligo di cessazione dell'attività.

TITOLO IV - TRANQUILLITA' DELLE PERSONE

Art. 24 – Pubblica quiete e tranquillità delle persone

- 1) Ferme restando le normative vigenti, tutti i cittadini sono tenuti a rispettare il divieto di disturbare la quiete pubblica e la tranquillità altrui, con particolare considerazione del giorno, dell'orario e del luogo in cui si svolgono le rispettive attività.
- 2) È sottoposta a maggiori tutele la fascia oraria compresa tra le 22.00 e le 7.30 nei giorni lavorativi (ore 9.00 nei giorni prefestivi e festivi).
- 3) Nel caso di comportamenti idonei a molestare più persone, e fatto salvo che il fatto non costituisca reato è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 35 a Euro 350.
- 4) Nel caso il comportamento sia stato consumato negli orari di cui al comma 2 è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50 a Euro 500 e l'obbligo di cessazione dell'attività.

Art. 25 – Rumori e schiamazzi nei locali pubblici e di ritrovo

- 1) I titolari delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività di pubblico spettacolo e intrattenimento, i titolari e i gestori degli esercizi commerciali di vendita e degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, i responsabili e i gestori di circoli privati, i titolari e i gestori di attività artigianali con vendita di prodotti alimentari e non, devono assicurare che i rispettivi locali e gli spazi annessi siano strutturati in modo tale da non consentire l'emissione di suoni e rumori, che disturbino all'esterno, tra le ore 22.00 e le ore 7.30 nei giorni lavorativi (ore 9.00 nei giorni prefestivi e festivi). Il limite serale potrà essere prorogato alle ore 24.00 solo ed esclusivamente in occasione di attività autorizzate dal Comune di Vittuone dietro presentazione di "domanda di autorizzazione in deroga ai limiti del regolamento per attività rumorosa temporanea" e relativa relazione tecnica firmata da un tecnico competente in acustica, come previsto dall'art. 2 della Legge 447/95, con le stime dei livelli sonori indotti in corrispondenza degli insediamenti vicini.
- 2) Nel rispetto dell'articolo 24 del presente Regolamento, nei suddetti luoghi di ritrovo, la propagazione di suoni da strumenti musicali o elettronici, radio, televisione o altri mezzi di diffusione non deve arrecare disturbo.
- 3) Qualora si rilevino reiterate violazioni al rispetto della quiete pubblica, l'Amministrazione comunale può ridurre l'orario di apertura dei singoli locali, o sospenderne l'attività.
- 4) Fatto salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma Euro 50 a Euro 500 e l'obbligo di cessazione dell'attività.

Art. 26 – Rumori e schiamazzi in sede stradale

- 1) Le autorizzazioni per lo svolgimento di spettacoli o attività di intrattenimento, in aree pubbliche o destinate alla collettività, devono riportare le condizioni prescritte dalla Commissione di vigilanza Pubblico Spettacolo, laddove previste, nonché gli orari di chiusura da rispettare per garantire la tutela della quiete e della tranquillità delle persone.
- 2) Nelle strade e nelle aree pubbliche, ai sensi dell'articolo 25 del presente Regolamento, è vietato recare disturbo con rumori e schiamazzi, strumenti musicali o altri mezzi di diffusione sonora.
- 3) Durante il trasporto, il carico e lo scarico o lo spostamento di oggetti o materiali nelle strade pubbliche e private, nei cortili e nelle pertinenze, è fatto obbligo di attuare tutte le cautele per evitare frastuono o rumore.
- 4) Fatto salvo quanto disposto dall'art. 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione del codice della strada) per quanto riguarda la pubblicità fonica fuori dai centri abitati, tale forma di pubblicità, all'interno dei centri abitati, è consentita dalle ore 09.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30 durante i giorni feriali e dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.30 durante le giornate festive.
- 5) La pubblicità fonica è vietata nei pressi dei luoghi di culto durante la celebrazione di riti religiosi;
- 6) È vietato, senza titolo abilitativo, collocare o installare sugli edifici o sulla pubblica via, strumenti, diffusori o apparati per la riproduzione, l'emissione o la diffusione sonora.
- 7) Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50 a Euro 500 e l'obbligo di cessazione dell'attività.

Art. 27 – Abitazioni private

- 1) L'esecuzione di lavori di manutenzione con macchinari e/o utensili rumorosi di locali, a qualunque scopo destinati e situati in fabbricati di civile abitazione, è consentita – salvo indicazione maggiormente restrittiva contenuta nel regolamento condominiale - qualora siano adottati tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie per rendere meno rumoroso il loro uso, solo nelle seguenti fasce orarie: tra le ore 8,00 e le ore 20,00 nei giorni feriali e tra le ore 9,30 e le 19,30 nei giorni festivi.
- 2) È altresì fatto divieto di ammassare all'interno della casa, su balconi o terrazzi nonché nei cortili, disimpegni, passaggi, portici, pertinenze degli uffici e scale rifiuti di ogni genere, nonché materiale fermentabile che possa produrre cattive esalazioni percepibili in area pubblica, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali e a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile.
- 3) Chiunque, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali, è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie ad evitare il disturbo ai vicini.
- 4) I dispositivi acustici antifurto devono essere tarati in modo da impedire il funzionamento ininterrotto per oltre tre minuti continuativi e in ogni caso per un periodo superiore a 15 minuti complessivi.
- 5) Chiunque disponga e attivi un impianto di allarme acustico, in caso di malfunzionamento, deve essere in grado di disporre la tempestiva disattivazione o direttamente o tramite propri incaricati.

- 6) Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25 a Euro 250 E l'obbligo di cessazione dell'attività.

TITOLO V - ATTIVITÀ LAVORATIVE

Art. 28 – Promozione della salubrità e del senso civico nell'esercizio dell'attività lavorativa

- 1) Al fine di tutelare e promuovere la bellezza e la salubrità del territorio urbano, i locali esposti alla vista dei passanti e gli esercizi accessibili al pubblico devono essere in ogni momento puliti, ben mantenuti e adeguatamente tinteggiati.
- 2) È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato;
- 3) Le operazioni di sabbiatura o carteggiatura nei cantieri edili dovranno essere eseguite con l'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno.
- 4) I titolari di esercizi pubblici davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio contenitori adatti al contenimento dei rifiuti dei clienti e posacenere, provvedendo a travasarne il contenuto nel rispetto dei principi disciplinanti la raccolta differenziata.
- 5) I titolari e i gestori di esercizi di somministrazione, commercio e di ogni attività aperta al pubblico devono provvedere a mantenere adeguatamente pulita l'area antistante i rispettivi locali, liberandola da rifiuti, liquidi e oggetti insudicianti, impropriamente depositati o gettati dalla clientela durante l'orario di apertura.
- 6) Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50 a Euro 500.

Art. 29 – Negozi e articoli per soli adulti

- 1) La vendita di articoli erotici riservati esclusivamente ai maggiorenni, così come la distribuzione in maniera specialistica o prevalente di materiale a contenuto erotico o pornografico, è ammessa unicamente all'interno di esercizi commerciali, che garantiscano la necessaria riservatezza e non consentano di vedere i prodotti in questione. I suddetti esercizi commerciali, così come gli altri negozi e le rivendite di giornali, riviste o materiale a contenuto erotico o pornografico, sono tenuti a non esporre tali prodotti in aree pubbliche o visibili da luoghi pubblici.
- 2) Gli esercizi commerciali di cui al comma 1 non possono insediarsi a meno di 500 metri da scuole, servizi educativi e luoghi di culto.
- 3) Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50 a Euro 500.

Art. 30 – Obblighi dei titolari degli esercizi commerciali pubblici

- 1) Fatta salva la disciplina della pubblicità dei prezzi di vendita, si ricorda che in nessun caso può essere rifiutata, da parte dell'esercente, la vendita delle merci che siano state esposte, a tal fine, al prezzo indicato. Qualora si intenda unicamente esporre prodotti e oggetti, è d'obbligo per il commerciante segnalare che gli stessi non sono in vendita.

- 2) Sono altresì obbligati a tenere chiuse le porte d'ingresso durante il periodo di accensione degli impianti di riscaldamento e nel caso di attivazione della climatizzazione. L'obbligo viene meno nel caso in cui al loro interno sia comprovato lo spegnimento degli impianti, o la chiusura delle valvole termiche (nel caso di impianti centralizzati).
- 3) Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50 a Euro 500.

Art. 31 – Modalità di esposizione di merci e oggetti fuori dai negozi o in sede stradale

- 1) Previa autorizzazione, è permesso esporre i sommari dei quotidiani in apposite bacheche o cavalletti, alle immediate adiacenze dell'edicola. Nel rispetto del decoro e della sicurezza, gli stessi dovranno essere mantenuti in buono stato e in posizione corretta, in modo da non causare rischi per le persone o intralciarne il passaggio.
- 2) Qualora siano posti in vendita oggetti appuntiti, taglienti o comunque pericolosi, se ne dovrà garantire l'esposizione in modo tale da impedire che arrechino qualsiasi danno.
- 3) È vietato esporre merce o oggetti che possano facilmente sporcare il suolo pubblico, imbrattare i passanti, emanare odori nauseanti o molesti.
- 4) Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50 a Euro 500 e l'obbligo di cessazione dell'attività.

Art. 32 – Divieto di uso di contrassegni e stemma del Comune

- 1) Fatta eccezione per gli usi previsti dalla relativa disciplina, è vietato utilizzare lo stemma del Comune di Vittuone, nonché la denominazione di uffici o servizi comunali, per contraddistinguere in qualsiasi modo attività private.
- 2) Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50 a Euro 500 e l'obbligo di cessazione dell'attività.

Art. 33 – Artisti di strada

- 1) Non è consentito esercitare l'attività di artista di strada nelle zone limitrofe agli uffici pubblici, scuole, luoghi di culto durante le funzioni religiose, case di riposo, ambulatori ed in altri luoghi dove possano recare disturbo a chi lavora, studia o necessita comunque di situazione di quiete, ovvero negli incroci e in tutte le situazioni in cui possano arrecare disturbo o intralcio alla viabilità.
- 2) Gli orari previsti, previa autorizzazione da parte dell'ufficio competente, per le prestazioni sono i seguenti:
 - dalle ore 9,30 alle 22.00 - dal 1° maggio al 30 settembre;
 - dalle ore 9,30 alle 20.00 - dal 1 ottobre al 30 aprile.
- 3) Sono possibili deroghe in caso di festival, sagre o altre iniziative aventi carattere di rilevanza pubblica riconosciuto dall'Amministrazione comunale.
- 4) Le esibizioni non devono impedire la visibilità delle vetrine, né ostacolare gli accessi agli esercizi commerciali, artigianali o ad altre attività aperte al pubblico, o intralciare la

circolazione veicolare o pedonale. Spetta comunque agli artisti stessi l'obbligo di mantenere adeguatamente pulita e libera da rifiuti, liquidi o altri oggetti insudicianti, l'area interessata dall'attività in questione. Gli stessi non possono soffermarsi nello stesso posto per più di 60 minuti o sostare successivamente a meno di duecento metri dal luogo della sosta precedente senza, tuttavia, arrecare pregiudizio alla circolazione stradale.

- 5) L'eventuale offerta di denaro, da parte del pubblico, dovrà essere una libera elargizione.
- 6) Per la promozione delle attività commerciali è consentito l'accordo con un artista di strada, che a tal fine può esibirsi nei pressi del negozio, senza arrecare pregiudizi di alcun tipo ai cittadini o alle attività limitrofe.
- 7) Non sono consentite attività che comportino l'utilizzo di animali, l'esecuzione di giochi o attività che possano configurare il reato di gioco d'azzardo previsto dal Codice penale oppure altre che approfittino della buona fede ed ingenuità della gente.
- 8) Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50 a Euro 500 e l'obbligo di cessazione dell'attività.

Art. 34 – Manifestazioni temporanee

- 1) Fatte salve le norme statali, regionali e comunali in materia, gli allestimenti, le baracche e i loro annessi, così come ogni altra simile costruzione che sia stata temporaneamente autorizzata, dovranno essere mantenute pulite e in perfette condizioni igieniche, anche in base alle prescrizioni che potranno essere stabilite, in casi specifici, dal Comune. In particolare, le aree adibite a questo scopo dovranno essere dotate di un adeguato numero di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti.
- 2) Il suolo pubblico dovrà inoltre essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di tre metri intorno allo spazio occupato.
- 3) I cittadini che svolgono attività di spettacolo viaggiante e di pubblico intrattenimento sono tenuti a evitare di richiamare gli spettatori in maniera rumorosa e molesta, rispettando gli orari consentiti dall'autorizzazione ricevuta e non protraendo l'esibizione, in ogni caso, oltre le ore 22.00.
- 4) In occasione di particolari eventi, o in determinati luoghi e situazioni, l'Amministrazione comunale può impartire disposizioni o specificazioni diverse, emettendo apposite ordinanze.
- 5) Le esibizioni in prossimità dei luoghi di culto sono soggette a restrizione in concomitanza con l'orario delle funzioni.
- 6) Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50 a Euro 500 e l'obbligo di cessazione dell'attività.

Art. 35 – Raccolta indumenti o cose usate

- 1) Chiunque svolga l'attività autorizzata di recupero di indumenti o altri oggetti usati, deve essere espressamente autorizzato e aver cura che durante le operazioni di raccolta o sgombero non vengano a crearsi situazioni di pericolo o di prolungato ingombro del suolo pubblico.
- 2) Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 35 a Euro 350 e l'obbligo di cessazione dell'attività.

TITOLO VI – SANZIONI

Art. 36 – Sistema sanzionatorio

- 1) La violazione di disposizioni del Regolamento è punita con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale, nel Regolamento stesso e potrà essere adeguata alle mutate esigenze di carattere generale con provvedimento della Giunta Comunale nei modi e termini di cui all'art. 16, comma 2, della legge 689/81.
- 2) In tutte le ipotesi di violazioni contemplate dal presente Regolamento è sempre ammesso ai sensi dell'art. 16 della legge 689/81, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, secondo le modalità indicate nel verbale di contestazione.
- 3) Qualora alla violazione di norme di Regolamento conseguano danni a beni comuni, l'autore della violazione, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino.
- 4) L'autorità competente a ricevere gli scritti difensivi, entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, nonché competente ad irrogare definitivamente la sanzione è, ai sensi degli artt. 17 e 18 della legge 689/81, è il dirigente della Polizia Locale.

Art. 37 – Reiterazioni delle violazioni

- 1) In caso di reiterazione delle violazioni alle norme previste dal presente Regolamento, quando queste stesse siano commesse da soggetti che esercitano la propria attività sulla base di titolo abilitativo rilasciato dal Comune o per effetto di segnalazione certificata di inizio attività, con ordinanza del responsabile del Settore comunale competente, viene disposta la sospensione dell'attività per un periodo da 1 a 3 giorni in relazione alla gravità della violazione.
- 2) Relativamente al concetto di reiterazione si tiene conto delle disposizioni di cui all'art. 8/bis della legge 689/81.
- 3) Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato.

Art. 38 – Sanzioni accessorie

- 1) Sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi ed obbligo di sospendere o cessare una determinata attività. Qualora dall'accertamento di violazioni di norme del presente Regolamento si riscontri l'esigenza di far fronte a situazioni tali da necessitare l'urgente rimessa in pristino dello stato dei luoghi, la sospensione o la cessazione di un'attività, l'Agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione. Questi obblighi, quando le circostanze lo esigano e comunque ove possibile, devono essere adempiuti immediatamente e, qualora il trasgressore non adempia, il Comune può provvedere d'Ufficio con addebito delle eventuali relative spese sostenute. Negli altri residuali casi ove non sia possibile adempiere immediatamente a tali obblighi, il trasgressore dovrà provvedere nel termine di 10 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, decorsi inutilmente i quali il Comune può provvedere d'Ufficio con addebito delle eventuali relative spese sostenute.

- 2) In ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 13, 19 e 20 della L. 689/81, gli ufficiali ed agenti, all'atto dell'accertamento dell'infrazione, possono procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano ad una delle persone cui è ingiunto il pagamento.
- 3) Le cose sequestrate sono custodite presso i luoghi e con le modalità indicate nel verbale di accertamento e contestazione/notificazione della violazione.
- 4) Il verbale di sequestro deve essere trasmesso sollecitamente all'autorità competente che dispone con ordinanza / ingiunzione la confisca delle cose sequestrate
- 5) Quando siano trascorsi i termini previsti dagli artt. 18, 19 e 20, della L. 689/81, le cose oggetto della confisca possono essere vendute. Il prezzo di vendita serve alla soddisfazione della sanzione pecuniaria, se questa non è stata soddisfatta, nonché delle spese di trasporto e di custodia delle stesse. Il residuo eventuale è restituito all'avente diritto. In luogo della vendita è possibile disporre la distruzione ovvero la devoluzione a enti o istituti di beneficenza.
- 6) In ogni caso, l'inadempimento agli obblighi di ripristino dello stato dei luoghi e di sospensione o cessazione di una determinata attività previsti dalle norme del presente Regolamento, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 300.

TITOLO VII - NORME FINALI

Art. 39 – Rinvio

- 1) Per quanto non è previsto nel presente Regolamento, si applica quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti. Per la disciplina di rinvio si fa riferimento alla normativa vigente tempo per tempo senza la necessità di modificare formalmente il presente Regolamento.

Art. 40 – Abrogazioni ed entrata in vigore

- 1) È abrogata ogni altra norma che, contenuta in regolamenti ed ordinanze comunali precedenti all'entrata in vigore del presente Regolamento, sia in contrasto con lo stesso, fatte salve le ordinanze sindacali emesse in forza degli artt. 50 e 54 del D.L. 18.08.2000, n. 267.
- 2) Le norme del presente Regolamento potranno essere successivamente derogate od integrate dalle ordinanze sindacali emesse in forza degli artt. 50 e 54 del D.L. 18.08.2000, n. 267.

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione consigliare